

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2183/71 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1971

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 233/71 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio ;

considerando che le modifiche delle retribuzioni intervenute dal 1° gennaio 1971 a favore del personale del Centre nucléaire belga (CEN) giustificano un adattamento degli stipendi base mensili ;

considerando che una modifica è intervenuta in materia di rapporti contrattuali per il personale « operaio » del Centre nucléaire belga (CEN),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 10/63/Euratom sono sostituite dalle disposizioni che seguono, con effetto dal 1° luglio 1971 :

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni belghe in materia di sicurezza sociale, l'agente di stabilimento è considerato come « impiegato ».

Tuttavia, l'agente di stabilimento che alla data di entrata in vigore del presente regolamento era considerato come « operaio » secondo le disposizioni belghe in materia di sicurezza sociale, può chiedere di conservare tale qualità. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data summenzionata. »

Articolo 2

La tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 1971, dalla seguente tabella :

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	15.477	16.355	17.242	18.138	19.035	19.929	20.825	21.721	22.617
Gruppo 2	13.618	14.325	15.038	15.752	16.466	17.188	17.916	18.645	19.373
Gruppo 3	11.988	12.586	13.184	13.782	14.379	14.983	15.587	16.191	16.795
Gruppo 4	10.793	11.336	11.880	12.423	12.966	13.510	14.053	14.599	15.148
Gruppo 5	9.706	10.140	10.575	11.009	11.443	11.878	12.312	12.746	13.181
CLASSE II									
Gruppo 1	11.988	12.586	13.184	13.782	14.379	14.983	15.587	16.191	16.795
Gruppo 2	10.793	11.336	11.880	12.423	12.966	13.510	14.053	14.599	15.148
Gruppo 3	9.706	10.140	10.575	11.009	11.443	11.878	12.312	12.746	13.181
Gruppo 4	8.400	8.726	9.053	9.379	9.705	10.031	10.358	10.684	11.010

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.

⁽³⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 1.

Articolo 3

La tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita, con effetto dal 1° settembre 1971, dalla seguente tabella :

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	15.717	16.595	17.482	18.378	19.275	20.169	21.065	21.961	22.857
Gruppo 2	13.858	14.565	15.278	15.992	16.706	17.428	18.156	18.885	19.613
Gruppo 3	12.228	12.826	13.424	14.022	14.619	15.223	15.827	16.431	17.035
Gruppo 4	11.033	11.576	12.120	12.663	13.206	13.750	14.293	14.839	15.388
Gruppo 5	9.946	10.380	10.815	11.249	11.683	12.118	12.552	12.986	13.421
CLASSE II									
Gruppo 1	12.228	12.826	13.424	14.022	14.619	15.223	15.827	16.431	17.035
Gruppo 2	11.033	11.576	12.120	12.663	13.206	13.750	14.293	14.839	15.388
Gruppo 3	9.946	10.380	10.815	11.249	11.683	12.118	12.552	12.986	13.421
Gruppo 4	8.640	8.966	9.293	9.619	9.945	10.271	10.598	10.924	11.250

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI